



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 34/CSAT del 2 Febbraio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 30 Gennaio 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. C. Marano.

Reclamo della società GESUALDO riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023.

Gara – Gesualdo / Ac Ottaviano del 15.01.2023 – Campionato Promozione.

Il Presidente della società US Gesualdo proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.95 del 19/01/2023 e quindi la riforma del provvedimento di squalifica per otto (8) gare effettive del calciatore sig. Perrella Romeo essendosi reso responsabile a seguito di contrasto di gioco rivolgeva al calciatore avversari un insulto per motivi di razza, nel ricorso il Presidente della società Us Gesualdo tra l'altro autorizzava l'addebito della tassa sul conto della società all'atto del deposito del reclamo. La Corte Sportiva di Appello territoriale preliminarmente rileva che, come da certificazione emessa dagli uffici competenti del C.R. Campania, il suddetto conto societario della reclamante non ha capienza per l'addebito del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva per cui, alla luce di quanto disposto dal C.G.S. Titolo VII e dall'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del Coni e rispetto a quanto riportato sul C.U. n.1 del 6/07/2022 del C.R. Campania,

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.01.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. C. Marano; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società BELLIZZI IRPINO riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023.

Gara – Pol. Sporting Pietrelcina / Bellizzi Irpino 2019 del 15.01.2023 – Campionato Promozione.

La Corte, letto il reclamo ad istanza della società Bellizzi Irpino 2019, avverso il C.U. n. 95 del 19/01/2023, con il quale il Gst squalificava per tre (3) gare effettive il sig. Conte Riccardo per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario. Rilevato che il referto del DDG è generico e non specifico e che, nel caso di specie non vi è la condotta violenta ben chiarita. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la sanzione inflitta a due (2) giornate di squalifica effettive. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.01.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. C. Marano; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società CERVINO CALCIO riferimento al C.U. n.17/GST del 20.12.2022.

Gara – Sporting Campania Caserta / Cervino Calcio del 7.12.2022 – Campionato Seconda Categoria.

La società Cervino Calcio proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 17 del 20/12/2022 chiedendo la riforma integrale ed autorizzando l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della Società. La Corte Sportiva d'Appello territoriale preliminarmente rileva che, come da certificazione emessa dagli uffici competenti del C.R. Campania, il suddetto conto societario della reclamante non ha capienza per l'addebito del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva per cui, alla luce di quanto disposto dal C.G.S. Titolo VII e dall'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del Coni e rispetto a quanto riportato sul C.U. n.1 del 6/07/2022 del C.R. Campania,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.01.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Dott. G. De Vincentiis; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società ASD GIOVE CADEMY riferimento al C.U. n.66 del 1.12.2022.

Gara – Giove Academy / S. Giuseppe del 26.11.2022 – Campionato Prima Categoria.

La Csat letto il reclamo, visti gli atti, sentito il DDG, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la reclamante si duole che nella gara de quo, il racconto dei fatti, indicati nel referto arbitrale non corrisponde a quanto realmente accaduto in quanto: 1) il proprio allenatore sig. Michele Celardo, alla fine del primo tempo si dirigeva verso lo spogliatoio arbitrale per chiedere spiegazioni all'arbitro sul comportamento da questi assunto verso alcuni calciatori e successivamente il Celardo chiedeva di entrare nello spogliatoio ma veniva allontanato dall'arbitro con "fare aggressivo, e quando rientrava negli spogliatoi veniva appellato con un'ingiuria", l'arbitro inoltre non riceveva nessun aiuto dall'osservatore arbitrale; 2) non vi erano state nell'episodio contestato, minacce da parte dei componenti della società verso il DDG che rimaneva chiuso nello spogliatoio con il padre e che in ogni caso, le presunte minacce non sono state riportate dalla Polizia intervenuta successivamente,

in un 'annotazione in cui era indicato, , che l'arbitro riferiva di aver avuto soltanto un "diverbio con l'allenatore"; 3) la Polizia, sentito il DDG e verificata la "situazione tranquilla" andava via dalla struttura e non scortava il DDG il quale dopo circa trenta minuti, consegnava i documenti alle società, si dirigeva verso l'auto, accompagnato dal padre. Questa Corte data la particolare complessità dei fatti ha convocato il DDG per chiarimenti. Lo stesso DDG nel confermare i fatti riportati nel referto di gara, ha precisato che gli stessi fatti sono stati riferiti alla Polizia di stato non è riuscito a spiegarsi come mai nella relazione di servizio della stessa Polizia non è stato riportato quanto effettivamente occorsogli. Infine, il DDG ha anche dichiarato che la Polizia è giunta sul campo solo dopo che i fatti di cui è stato vittima si siano verificati. Questa Corte ai fini decisionali rileva che: agli atti risulta soltanto che gli agenti della Polizia di Stato hanno redatto un "annotazione inerente l'intervento esperito in Cardito (NA) via Nazionale c/o Stadio Comunale Vittorio Papa, a seguito di segnalazione di lite" in cui è indicato che " l'arbitro presente sul posto, riferiva di aver avuto soltanto un diverbio con l'allenatore della Giove Accademy (...)", mentre non vi è alcuna deposizione sottoscritta dal DDG in presenza in presenza della Polizia che dia conferma di tale annotazione. Gli agenti di Polizia non hanno potuto attestare icu oculi gli avvenimenti accaduti nella su indicata struttura sportiva, così come narrato nel referto di gara, per questo hanno preavvisato nella predetta annotazione che al loro arrivo la situazione si era già normalizzata. Pertanto, considerato che il referto di gara è stato redatto in maniera chiara e circostanziata e che lo stesso costituisce fonte di prova primaria e privilegiata nell'ordinamento sportivo e che lo stesso arbitro davanti a Questa Corte ha confermato quanto riportato nel referto. Si ritengono non meritevoli di accoglimento le doglianze formulate dalla reclamante. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e di confermare le decisioni assunte dal Gst e pubblicate sul C.U. n.66 del 1/12/2022. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.01.2023

**Il Presidente f.f.
Dott. C. Marano**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. C. Marano; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società PREMIUM FUTSAL riferimento al C.U. n.42/C5 del 19.1.2023.

Gara – Givova Pagani / Premium Futsal del 14.1.2023 – Campionato calcio a 5 serie D.

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va rigettato. Invero, con reclamo depositato il 25/01/2023 la società Premium Futsal proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicato sul C.U. n.42/C5 del 19/01/2023 deducendo che la delibera del Gst va riformata e chiedeva che la sanzione inflitta dal Gst doveva essere attribuita alla società Asd Givova Pagani (perdita della gara 0/6/) ed anche la sanzione dell'ammenda pari ad euro 150,00. Al riguardo, la CSAT ancor prima di valutare il merito della vicenda in via preliminare dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 75 CGS in combinato disposto con l'art.67 CGS. Infatti dagli atti non si evince che la società abbia proposto innanzi al Gst, il preannuncio e quindi il reclamo nei termini e nelle forme di cui all'art.67 CGS di tal che il Gst ha correttamente deliberato sulla scorta del solo referto di gara quale fonte di prova privilegiata. Per quanto riguarda l'ammenda poi di euro 150.00 irrogata dal Gst, questa CSAT ritenendo detta sanzione congrua ai fatti verificatisi conferma la suddetta ammenda alla società reclamante. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U.n.42/C5 e conferma l'ammenda di euro 150,00 a carico della società Premium Futsal. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.01.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. C. Marano; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società PRO SALA F.C. riferimento al C.U. n.92 del 13.1.2023.

Gara – Pro Sala F.C. / Real Stio del 7.1.2023 – Campionato seconda categoria.

La società Pro Sala F.C. proponeva reclamo avverso il C.U. n.92 del 13/01/2023 col quale il Gst infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 nei confronti della società reclamante. Ciò in quanto minuto 31 del secondo tempo, come si evince anche dal referto del DDG quest'ultimo si vedeva costretto a sospendere definitivamente la partita per il timore di ripercussioni sulla sua persona a seguito di minacce di morte ricevute da un dirigente della società Pro Sala F.C. scatenando così anche l'agitazione di tutta la squadra che protestava inseguendo il DDG fino allo spogliatoio, accerchiandolo e spintonandolo. Lo stesso DDG riusciva a lasciare l'impianto scortato dai carabinieri chiamati una volta riuscito ad entrare nello spogliatoio. Nel reclamo altresì, la società chiedeva l'annullamento del provvedimento e quindi la ripetizione della gara ed inoltre di sentite a chiarimenti l'arbitro e l'osservatore arbitrale. La Corte peraltro censurando la gravità dei fatti deve dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell'art.76 C.G.S. in combinato disposto all'art. 67 C.G.S., infatti dagli atti non si evince che la società abbia proposto, innanzi al Gst, il preannuncio e quindi il reclamo nei tempi e nelle forme di cui all'art.67 C.G.S., di tal che il Gst ha correttamente deliberato sulla scorta del solo referto di gara fonte di prova privilegiata per Questa Corte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 92 del 13/01/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.01.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. C. Marano; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società Q.B.R ACERRA riferimento al C.U. n.41/C5 del 12.01.2023.

Gara – Libertas Cerreto / Q.B.R. Acerra del 7.01.2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C2.

La società Q.B.R. Acerra proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.41/C5 del 12/01/2023 chiedendo la riforma integrale ed autorizzando l'addebito della tassa sul conto della società presso il C.R. Campania. La Corte Sportiva di Appello territoriale preliminarmente rileva che, come da certificazione emessa dagli uffici competenti del C.R. Campania, il suddetto conto societario della reclamante non ha capienza per l'addebito del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva

per cui, alla luce di quanto disposto dal C.G.S. Titolo VII e dall'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del Coni e rispetto a quanto riportato sul C.U. n.1 del 6/07/2022 del C.R. Campania,

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.01.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Publicato in Napoli, il 2 Febbraio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**